COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

XIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modifiche alla legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (1704) . . . . . .

PRESIDENTE 197, 198
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* 198
COLOMBO VITTORINO, *Relatore* 198

Proposta di legge (*Seguito della discussione e non approvazione*):

MAGNO ed altri: Modifiche agli articoli 7 e 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici (323) . . .

PRESIDENTE 198, 199
COLOMBO VITTORINO, *Relatore* 199
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* 199

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

SINESIO e SCALIA: Modifiche all'articolo 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici (1397) . . .

PRESIDENTE 199, 200
PICCINELLI 199, 200
ORIGLIA 199, 200
COLOMBO VITTORINO, *Relatore* 199
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* 200

Votazione segreta:

PRESIDENTE . . . . . .

La seduta comincia alle 9,45.

MERENDA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedene.

(*È approvato*).

Seguito della discussione congiunta del disegno e delle proposte di legge: Modifiche alla legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (1704); Magno ed altri: modifiche agli articoli 7 e 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, recanti norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici (323); Sinesio e Scalia: Modifiche all'articolo 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici (1397).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge: « Modifiche alla legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli,

delle carne e dei prodotti ittici », già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato; della proposta di legge di iniziativa dei deputati Magno, Avolio, Cianca, Arenella, Franco Raffaele, Giorgi, Pellegrino, Rossi Paolo Mario, Beccastrini ed Angelini Giuseppe: « Modifiche agli articoli 7 e 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ittici »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sinesio e Scalia: « Modifiche all'articolo 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticcoli, delle carni e dei prodotti ittici » (1397).

Per quanto riguarda la proposta di legge n. 322, Cianca ed altri, all'ordine del giorno nella precedente seduta, si era deciso di disimpegnarla dall'esame congiunto dei provvedimenti oggi all'esame, lasciando eventualmente facoltà ai presentatori di riprospettare il problema in altra sede.

Inoltre, come gli onorevoli colleghi ricordano, nella precedente seduta era stata chiusa la discussione generale ed era stato proposto, per dare un certo ordine ai lavori, di scegliere come testo base per la discussione, il disegno di legge n. 1704 e di considerare le altre proposte di legge, la n. 323 e la n. 1397, come emendamenti aggiuntivi al provvedimento governativo.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Non avrei nulla in contrario ad adottare la soluzione proposta dal Presidente che, nella sostanza, mi trova concorde. Praticamente, però, ricordo agli onorevoli Commissari che nella precedente seduta, mentre nei riguardi delle proposte di legge n. 323 e n. 1397 erano state avanzate perplessità e proposte di emendamento, tali che se dovessero venire accolte nella seduta odierna, comporterebbero necessariamente il ritorno di detti provvedimenti all'altro ramo del Parlamento, nei riguardi del disegno di legge n. 1704, la Commissione si era dichiarata favorevole ad una sollecita approvazione.

Per questi motivi, tenendo presente anche il fatto che il provvedimento governativo è già stato approvato dalla IX Commissione permanente del Senato, proporrei di votare separatamente gli articoli del disegno di legge e quelli degli altri provvedimenti, permettendo così al primo di divenire immediatamente legge e raggiungere, così, gli scopi che si propone e che si risolvono, in ultima analisi, in uno snellimento delle procedure richieste per i progetti tecnici relativi all'impianto ed all'ampliamento dei mercati all'ingrosso e quindi al miglioramento dell'organizzazione stessa di detti mercati.

PRESIDENTE. La questione era puramente formale. Perciò, conformandoci alla richiesta dell'onorevole rappresentante del Governo, esamineremo separatamente gli articoli del disegno di legge n. 1704 e quelli degli altri provvedimenti.

Passiamo, pertanto, all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 1704.

Ne do lettura:

« L'articolo 6 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è sostituito dal seguente:

" I progetti tecnici relativi all'impianto e all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono approvati con decreto del Ministro dell'industria e del commercio di concerto con quello dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore di sanità, se il progetto importi una spesa superiore a 500 milioni di lire.

Qualora la spesa non sia superiore a 500 milioni di lire, i progetti sono approvati con decreto del Prefetto, sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche ed il Consiglio provinciale di sanità.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e d'urgenza ed indifferibilità delle opere ai fini dell'espropriazione ai termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni, e tiene luogo di qualunque altra approvazione o autorizzazione o licenza previste da disposizioni legislative o regolamentari ».

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Propongo di approvarlo senza apportare modifiche.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni od emendamenti, e trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Do, ora, lettura dell'articolo unico della proposta di legge Magno ed altri, n. 323.

« Della Commissione di mercato di cui all'articolo 7 della legge 25 marzo 1959, n. 125, in ciascun mercato ove alle operazioni di carico e scarico delle merci provvedono facchini liberi esercenti, in numero non inferiore a venti, sono chiamati a far parte anche tre rappresentanti di tali lavoratori, designati dalle Organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative della categoria.

Della Commissione di cui all'articolo 14 della stessa legge, sono chiamati a far parte anche tre rappresentanti dei facchini liberi

esercenti, uno per sezione, designati dalle Organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative della categoria ».

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. La proposta di legge n. 323 ha lo scopo di apportare due modifiche alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e precisamente agli articoli 7 e 14. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 7, intende inserire nella Commissione di mercato, tre rappresentanti dei facchini liberi esercenti. Ora, conformemente al parere negativo manifestato dalla Commissione nella precedente seduta per tale modifica, e conformemente a quanto ebbi allora modo di dire, esprimo parere del tutto contrario a questa modificazione.

Per quanto riguarda poi la variazione all'articolo 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e cioè di far sì che della Commissione centrale istituita presso il Ministero dell'industria e commercio siano chiamati a far parte anche tre rappresentanti dei facchini liberi esercenti, uno per sezione, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria, il relatore avanza qualche perplessità sulla necessità di tale inserimento e ritiene che la sede migliore per prenderle in considerazione – il problema – sia il regolamento. Pertanto, con questa riserva, mi rimetto alla Commissione e chiedo che i due commi dell'articolo unico siano votati separatamente.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Il Governo deve dire che non vede, nel modo più assoluto, la necessità delle modifiche che si vogliono apportare alla legge 25 marzo 1959, n. 125, con il primo comma di questo articolo unico.

A parte il fatto che la proposta di inserire i rappresentanti dei facchini liberi esercenti riguarda soltanto quei mercati nei quali detti lavoratori sono presenti oltre un certo numero, a me sembra che l'importanza di detta categoria dipenda dal valore che si attribuisce alla funzione dei facchini nei mercati e non già da una loro presenza o meno nella Commissione di cui sopra.

Con tutto il rispetto dovuto, ci sembra che la funzione della Commissione di mercato non abbia nulla a che fare con quella attenzione che invece bisognerebbe portare ai problemi dell'organizzazione.

Nei fenomeni commerciali di competenza della Commissione di mercato, non sembra che la categoria dei facchini, più numerosa o meno numerosa, possa avere una sua influenza. Per di più, i facchini stessi dovrebbero poi essere in numero di tre, stanti le diverse articolazioni sindacali esistenti. Il che significa che la categoria di cui trattasi verrebbe ad avere prevalenza sulle altre più importanti.

PRESIDENTE. Come richiesto dall'onorevole Relatore pongo, allora, in votazione il primo comma dell'articolo unico della proposta di legge n. 323, sul quale relatore e Governo hanno espresso parere contrario.

(*Non è approvato*).

Passiamo al secondo comma.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Concordo con quanto già dichiarato dal relatore su questo secondo comma. Anche io mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Non essendo stati approvati entrambi i commi che componevano l'articolo unico della proposta di legge n. 323, detta proposta si intende non approvata e, pertanto, verrà cancellata dall'ordine del giorno.

Passiamo, infine, all'articolo unico della proposta di legge Sinesio e Scalia, n. 1397.

Ne do lettura:

« Della Commissione di cui all'articolo 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, sono chiamati a far parte anche i rappresentanti dei venditori ambulanti, tre per sezione, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria ».

PICCINELLI. Insieme al collega Origlia, avremmo pensato al seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo unico:

« Della Commissione di cui all'articolo 14 della stessa legge, sono chiamati a far parte anche rappresentanti dei venditori ambulanti, uno per sezione, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative ».

ORIGLIA. L'articolo unico, così com'è, tenderebbe, infatti, ad ammettere nella Commissione di cui trattasi tre venditori ambulanti. Mi sembra esagerata tale proporzione dato che gli altri rappresentanti di categoria di troverebbero, nei confronti degli ambulanti stessi, in assoluta minoranza, il che non è giusto.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Ritengo che l'emendamento proposto debba avere tutta la nostra considerazione. Infatti la proposta n. 1397, così com'è formulata, crea la possibilità di uno squilibrio dei rapporti fra le varie categorie.

D'altra parte, escludere completamente una categoria importante e che adempie ad una funzione sociale notevole, quale è appunto quella dei venditori ambulanti, non mi sembra cosa né giusta né opportuna.

Queste le ragioni per le quali esprimo parere favorevole nei riguardi dell'emendamento degli onorevoli Origlia e Piccinelli.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Ricordo che il commercio delle carni è vietato per legge ai venditori ambulanti. Questo è il motivo per il quale, mentre non ho nessuna ragione per oppormi ad una rappresentanza dei venditori ambulanti nelle due sezioni della Commissione di cui all'articolo 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, competenti rispettivamente in materia di commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e dei prodotti ittici, non posso invece che respingere una tale rappresentanza nella sezione competente in materia di commercio all'ingrosso delle carni. Tuttavia penso che i presentatori dell'emendamento potrebbero modificarlo nel senso di restringere la rappresentanza dei venditori ambulanti a due sezioni su tre.

PICCINELLI. Non ho alcuna difficoltà a modificare l'emendamento nel senso proposto dal rappresentante del Governo. Propongo pertanto i seguenti emendamenti:

All'inizio dell'articolo sostituire le parole: Della Commissione, *con le parole*: Della prima e terza sezione della Commissione;

Nel contesto del comma sostituire l'inciso: tre per sezione, *con l'inciso*: uno per sezione; *alla fine del comma aggiungere le parole*: più rappresentative.

ORIGLIA Concordo con quanto proposto dall'onorevole Piccinelli.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. I tre emendamenti, praticamente, costituiscono un unico emendamento. Pertanto, pongo in votazione questo emendamento proposto dagli onorevoli Origlia e Piccinelli.

(*È approvato*).

L'articolo unico della proposta di legge, dopo l'approvazione dell'emendamento Piccinelli-Origlia, risulta così formulato:

« Della prima e terza sezione della Commissione di cui all'articolo 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, sono chiamati a far parte anche i rappresentanti dei venditori ambulanti, uno per sezione, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative ».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (1704):

Presenti e votanti 40
Maggioranza 21
Voti favorevoli 38
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

SINESIO e SCALIA: « Modifiche all'articolo 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici » (1397):

Presenti e votanti 40
Maggioranza 21
Voti favorevoli 38
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo Aldo, Amasio, Baldani Guerra, Baldi Carlo, Basile, Bastianelli, Biaggi Francantonio, Biaggi Nullo, Bontade Margherita, Bova, Brighenti, Brodolini, Cataldo, Ceravolo, Cervone, Colleoni, Colombo Vittorino, Demarchi, Di Vagno, Dosi, Gelmini, Giolitti, Girardin, Granati, Graziosi, Helfer, Merenda, Mussa Ivaldi, Naldini, Natoli, Olmini, Origlia, Piccinelli, Righetti, Romualdi, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo Mario, Spallone, Tempia Valenta, Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 10,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI